

CAS.SA.COLF APPENDICE REGOLAMENTO COVID-19

A causa della situazione socio-sanitaria del nostro paese, la CAS.SA.COLF, di comune accordo tra Parti Sociali, ha redatto il presente documento al fine di aiutare i suoi iscritti a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.

Art. 1 (PRESTAZIONI PER I POSITIVI AL COVID-19)

La CAS.SA.COLF provvede a corrispondere ai dipendenti iscritti:

- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero;
- Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza;
- Indennità per figli a carico;
- Rimborso per materiale sanitario riabilitativo;
- Rimborso per visite domiciliari.

Il tutto come qui di seguito specificato:

1.1. La CAS.SA.COLF, in collaborazione con UniSalute, in caso di ricovero con pernottamento in strutture ospedaliere, riconosce al lavoratore iscritto la corresponsione di un'indennità di € 100,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni annui.

1.1.1. La CAS.SA.COLF, in collaborazione con UniSalute, in caso di ricovero con pernottamento in strutture ospedaliere, oltre alla diaria al punto 1.1., riconosce al lavoratore iscritto la corresponsione di un'indennità forfettaria di € 1.000,00.

1.1.2. La CAS.SA.COLF, in collaborazione con UniSalute, in caso di ricovero con pernottamento in strutture ospedaliere, oltre alla diaria al punto 1.1. e al punto 1.1.1., riconosce al lavoratore iscritto la corresponsione di un'indennità forfettaria di € 2.000,00, soltanto nel caso in cui durante il Ricovero sia stato necessario il ricorso alla Terapia Intensiva.

1.2. La CAS.SA.COLF, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, qualora si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, eroga al lavoratore un'indennità di € 30,00 al giorno per un periodo non superiore a 10 giorni annui.

La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l'iscritto non abbia subito un ricovero.

1.3. La CAS.SA.COLF, in aggiunta al punto 1.1. e al punto 1.2., riconosce una diaria giornaliera di € 40 per un periodo non superiore a 14 giorni annui, per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenni anagraficamente convivente risultante dallo stato di famiglia.

1.4. La CAS.SA.COLF, rimborsa tutti i materiali sanitari utilizzati per il periodo di cura domiciliare (farmaci, bombole di ossigeno e saturimetro), a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l'acquisto del materiale e la prescrizione del medico curante.

La disponibilità una tantum per la presente garanzia è di € 200,00 per iscritto.

1.5. In caso di visite domiciliari o extradomiciliari da parte di personale medico o infermieristico per interventi resi necessari per contrastare l'epidemia, la CAS.SA.COLF riconosce al lavoratore, in aggiunta alla prestazione delle visite specialistiche di cui all'art. 7.4., un rimborso entro il limite complessivo di 100,00 euro annui sia erogate dal servizio sanitario nazionale che da privati.

DOCUMENTI MEDICI NECESSARI PER LA RICHIESTA DELL'ART.1:

*Per l'attivazione delle garanzie è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità e la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia allegata al presente verbale (**Allegato A**) solo per la prestazione Art.1.3. e il modulo richiesta prestazioni covid-19 (Allegato B) compilato nei campi per i quali si intende richiedere la prestazione.*

Art. 2 (PRESTAZIONI DI PREVENZIONE PER SOSPETTO COVID-19)

2.1. La CAS.SA.COLF, qualora al lavoratore venga assegnato un provvedimento (certificato medico) per un periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare, viene riconosciuta una diaria di € 40 al giorno fino ad un massimo di 14 giorni annui.

DOCUMENTI MEDICI NECESSARI PER LA RICHIESTA DELL'ART.2:

Per avere diritto alla prestazione, il lavoratore dovrà inviare a CASSACOLF il certificato con gli estremi del provvedimento e il modulo richiesta prestazioni covid-19 (Allegato B) compilato nei campi per i quali si intende richiedere la prestazione.

Art.3 (PRESTAZIONE DI GENITORIALITÀ)

PRESTAZIONI RESE A LAVORATRICI E LAVORATORI CON FIGLI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PER EMERGENZA COVID-19

La CAS.SA.COLF, rimborsa fino a € 200,00 una tantum:

3.1. Le spese sostenute per finalità di istruzione, scolastica o per servizi di baby sitting, per figli a carico o conviventi, fino al compimento del quinto anno di età, iscritti all'asilo o alla scuola dell'infanzia, o ospitati da centri diurni a carattere assistenziale;

3.2. le spese sostenute per l'assistenza domiciliare ai figli a carico o conviventi, che siano in condizione di non autosufficienza, fino al compimento del diciottesimo anno di età;

3.3. per bonus spesa, e cioè, fornitura di prodotti alimentari ovvero rimborso delle spese sostenute per le necessità di alimentare i figli fino al compimento del diciottesimo anno di età a carico o conviventi.

Le prestazioni di cui ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. sono cumulabili fino alla concorrenza del massimale di € 200,00 complessivi.

DOCUMENTI MEDICI NECESSARI PER LA RICHIESTA DELL'ART.3:

Per avere diritto alle prestazioni, il lavoratore dovrà inviare a CASSACOLF la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia allegata al presente verbale (Allegato A) e il modulo richiesta prestazioni covid-19 (Allegato B) compilato nei campi per i quali si intende richiedere la prestazione.

Art. 4 (PARERI MEDICI E CONSULTI IN VIDEO CONFERENZA)

4.1. SERVIZIO DI VIDEO CONSULTO MEDICO PER DIALOGARE A DISTANZA CON LO SPECIALISTA

Considerata la sospensione di gran parte delle visite specialistiche presso le unità sanitarie locali e la chiusura di molti poliambulatori sul territorio, UniSalute ha lanciato il nuovo servizio di video consulto specialistico nelle varie discipline mediche.

Il video consulto garantisce un confronto diretto con lo specialista in tutti i casi in cui non sia necessario un contatto fisico, ad esempio per condividere i risultati di esami o referti, avere risposte a dubbi e domande sulle terapie, dialogare con il medico per eventuali approfondimenti, scambiarsi documenti.

Come accedere al servizio

- Contattare la Centrale Operativa UniSalute al **numero verde 800 00 96 38** richiedendo la prenotazione di una visita specialistica;
- Ricevere via mail direttamente dalla struttura sanitaria un link dedicato per il contatto video con un medico specialista;

- Collegarsi al video consulto tramite il computer o tramite device mobile, smartphone e tablet (è importante utilizzare i browser Google Chrome o Mozilla Firefox).

Durante la video chiamata puoi fare anche l'upload di referti e documenti, tienili a portata di mano in formato digitale prima del collegamento.

Alla fine del consulto lo specialista potrà rilasciarti anche la certificazione necessaria per l'acquisto dei farmaci.

Il servizio è completamente gratuito ed è rivolto esclusivamente agli Iscritti a CAS.SA.COLF.

4.2. SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO COVID-19 H24

In caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.), chiamando **il numero verde 800-212477**, puoi ricevere informazioni da un team di medici che rispondono h24 e 7 giorni su 7 alle chiamate di assistenza.

I medici, dopo una breve indagine telefonica per capire il livello di difficoltà e di urgenza, forniranno al chiamante le dovute informazioni del caso.

ART. 5 (CONTRIBUTI PER ACCESSO ALLE PRESTAZIONI)

La CAS.SA.COLF, al fine di favorire l'accesso alle prestazioni, in deroga al regolamento ad oggi in essere, richiede la presentazione di 2 trimestri di contribuzione, la cui somma non deve essere inferiore ad € 8.

Per tutti gli altri criteri inerenti la regolarità contributiva, verranno adottate le norme vigenti del regolamento ordinario.

ART. 6 (MODULISTICA)

Per la richiesta si deve utilizzare l'apposito stampato (**Modulo per prestazioni COVID-19**) il cui modello è allegato al presente regolamento, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal lavoratore.

A tale stampato deve essere allegata la documentazione richiesta sotto ogni prestazione.

La CAS.SA.COLF ha il diritto di richiedere la cartella clinica, nonché gli originali o le copie autentiche dei documenti richiesti.

ART. 7 (RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI)

I lavoratori iscritti alla CAS.SA.COLF, per richiedere le prestazioni, dovranno effettuare le comunicazioni alla stessa solo tramite e-mail all'indirizzo **pratichecovid@cassacolf.it** per informazioni contattare il **numero verde 800 1000 26**.

ART. 8 (DECADENZA)

La richiesta, corredata dalla documentazione prevista, deve essere inviata dal Lavoratore iscritto ai sensi dei precedenti Articoli entro 12 mesi dalla conclusione dell'evento a pena di decadenza.

ART. 9 (CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE)

Il pagamento delle prestazioni avverrà solo ed esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario, postale o carta ricaricabile intestato al richiedente.

ART. 10 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO)

La validità delle disposizioni contenute nella presente integrazione al regolamento verrà valutata sulla base del quadro sanitario del nostro Paese e pertanto sono da intendersi provvisorie e legate al periodo emergenziale.

Fermo restando il continuo monitoraggio dei flussi, a garanzia e tutela di tutti gli Iscritti alla CAS.SA.COLF, le prestazioni saranno attive fino alla data del 31 Ottobre 2021 con eventuali e ulteriori proroghe in relazione agli andamenti tecnici e alle risorse disponibili.

Le nuove prestazioni, verranno erogate per gli eventi con accadimento dal 1° Gennaio 2021 in poi, le prestazioni con data evento precedente al 2021, verranno rimborsate secondo quanto previsto dal precedente regolamento.

ART. 11 (RISORSE)

La CAS.SA.COLF, eroga le prestazioni previste nella presente appendice al regolamento nel limite delle risorse allocate pari ad € 7.000.000,00.

ART. 12 (PRIVACY)

Il trattamento dei dati personali inerenti i servizi di cui all'art. 5 sarà a cura e sotto la responsabilità del soggetto erogatore delle corrispondenti prestazioni, alle cui policy in materia di privacy siete pertanto pregati di fare riferimento.

ART. 13 (ENTRATA IN VIGORE)

La presente appendice al regolamento ha vigenza dal 1 Gennaio 2020.